

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 96 del 07/05/2014 - rif. PREC 294/13/S

Parere di Precontenzioso n. 96 del 07/05/2014 - rif. PREC 294/13/S d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1

art. 253 D.P.R. n. 207 del 2010 - giovane professionista indicato dal raggruppamento - requisiti- Non vi sono, nel Codice e nella normativa vigente, disposizioni che prescrivono una particolare qualificazione per la figura del coordinatore per la sicurezza dei lavori, quando l'appalto abbia ad oggetto un immobile di interesse culturale, e, pertanto, può essere espletato da tecnici in possesso del solo diploma di geometra.

Parere di Precontenzioso n. 96 del 07/05/2014 - rif. PREC 294/13/S d.lgs 163/06 Articoli 90, 91 - Codici 90.1, 91.1.2

Ai sensi dell'art. 253 del d.P.R. 207/2010, il giovane professionista deve essere "progettista", così qualificando la sua presenza nella compagine concorrente, sicché non potrà più considerarsi sufficiente la mera partecipazione alla équipe di lavoro in funzione di apprendistato e senza assunzione di responsabilità (si veda, anche per la sottolineatura delle differenze con il previgente Regolamento: A.V.C.P., parere 21 novembre 2012 n. 194; Id., parere 23 aprile 2013 n. 66). È legittima la dichiarazione d'impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo, ove il giovane professionista compare quale mandante per la quota del 20%, con il compito di "collaboratore al gruppo di lavoro". Dunque, la sua partecipazione risponde appieno alle condizioni prescritte dall'art. 253, quinto comma, del Regolamento, da interpretarsi nel senso della piena assimilazione del giovane professionista agli altri membri della équipe di lavoro, quale "progettista" dell'opera ad ogni effetto, vale a dire con l'assunzione diretta dei compiti e delle responsabilità professionali proprie dell'attività di progettazione di opere pubbliche.